



COMUNICATO STAMPA n. 142/24

Lussemburgo, 18 settembre 2024

Sentenza del Tribunale nella causa T-671/19 | Qualcomm / Commissione

Abuso di posizione dominante: il Tribunale conferma in larga misura l'ammenda inflitta alla Qualcomm

Il Tribunale fissa l'importo dell'ammenda a circa EUR 238,7 milioni a fronte dei EUR 242 milioni inflitti dalla Commissione

La Qualcomm è una società americana creata nel 1985, operante nel settore delle tecnologie cellulari e senza fili. I chip della Qualcomm sono venduti (e il suo software è concesso in licenza) a imprese che li utilizzano per equipaggiare telefoni cellulari, tablet, computer portatili, moduli di dati e altri beni di consumo elettronici.

Il 30 giugno 2009 la società britannica Icera ha presentato alla Commissione europea una denuncia contro Qualcomm, rivista e aggiornata l'8 aprile 2010, sulla base della quale la Commissione ha avviato la sua indagine. Nel 2012, l'interveniente, la società americana Nvidia, che aveva acquisito Icera nel maggio 2011, ha fornito informazioni complementari, integrando la denuncia e formulando accuse di prezzi predatori nei confronti della Qualcomm.

Nel periodo giugno 2010–luglio 2015 la Commissione ha inviato varie richieste di informazioni alla Qualcomm, all'Icera o alla Nvidia e ad altri operatori del settore dei chip di banda di base. Negli anni successivi, la Commissione ha completato la sua indagine inviando richieste di informazioni supplementari ¹, comunicando obiezioni e organizzando audizioni.

Il 18 luglio 2019 la Commissione ha adottato la decisione impugnata infliggendo alla Qualcomm un'ammenda pari a EUR 242 042 000.

La Commissione ha definito il mercato rilevante come quello dei chip di banda di base autonomi e integrati compatibili con la tecnologia «Universal Mobile Telecommunications System» (UMTS). Essa ha constatato che la Qualcomm occupava una posizione dominante su tale mercato a livello mondiale, e ciò almeno tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011.

La Commissione ha ritenuto che la Qualcomm avesse abusato della sua posizione dominante fornendo, durante tale periodo, determinate quantità di alcuni dei suoi chip UMTS a due dei suoi principali clienti, vale a dire la Huawei e la ZTE, a prezzi inferiori ai loro costi, allo scopo di eliminare l'Icera, sua principale concorrente all'epoca.

La Qualcomm chiede al Tribunale di annullare o, in subordine, di ridurre sostanzialmente l'importo dell'ammenda inflitta e solleva a tal fine quindici motivi basati in particolare su irregolarità procedurali, tra cui la durata eccessiva dell'indagine, il carattere asseritamente succinto di taluni appunti presi, in occasione di colloqui non registrati, dalla Commissione con terzi, errori manifesti di valutazione, di fatto e di diritto, nonché un inadempimento dell'obbligo di motivazione da parte della Commissione riguardo a vari aspetti della decisione di cui trattasi.

Nella sua sentenza, il Tribunale esamina dettagliatamente tutti i motivi dedotti dalla Qualcomm respingendoli tutti nella loro interezza, ad eccezione di un motivo concernente il calcolo dell'importo

dell'ammenda, che esso giudica parzialmente fondato.

In particolare, il Tribunale respinge, tra l'altro, la censura della Qualcomm secondo cui la Commissione avrebbe dovuto applicare il criterio dello «small but significant and non-transitory increase in price (aumento lieve, ma significativo e non provvisorio, del prezzo di un bene)» per definire il mercato rilevante ai fini dell'applicazione dell'articolo 102 TFUE, in quanto tale criterio non è l'unico metodo del quale la Commissione possa avvalersi per definire il mercato rilevante.

Il Tribunale respinge altresì le critiche della Qualcomm relative ai costi di riferimento utilizzati dalla Commissione nell'ambito della sua analisi prezzi/costi, in quanto i costi di riferimento scelti sono più favorevoli alla Qualcomm e poiché la Commissione ha scelto di verificare l'intenzione della Qualcomm di estromettere un concorrente.

Per quanto riguarda le conclusioni della Commissione in merito all'esclusione dell'Icera dal mercato, il Tribunale sottolinea che – contrariamente alle affermazioni della Qualcomm – in sede di esame dell'eventuale esistenza di prezzi predatori applicati da un'impresa che occupa una posizione dominante, la Commissione non è tenuta ad esaminare se il tasso di copertura del mercato da parte della pratica contestata sia di portata sufficiente affinché tale pratica produca effetti anticoncorrenziali.

Per quanto riguarda gli argomenti relativi all'asserita mancata applicazione del criterio del concorrente «altrettanto efficiente» sul mercato rilevante, il Tribunale osserva, in sostanza, che, nell'ambito di un'indagine relativa a potenziali prezzi predatori, l'analisi con cui la Commissione confronta, come nel caso di specie, i prezzi praticati da un'impresa in posizione dominante con alcuni dei suoi costi al fine di valutare se tale impresa abbia applicato prezzi inferiori ai costi totali medi (ATC), ma superiori ai costi variabili medi (AVC), già include un'analisi del concorrente «altrettanto efficiente».

Per quanto riguarda la conclusione, formulata nella decisione impugnata, attinente all'intenzione della Qualcomm di estromettere l'Icera dal mercato di cui trattasi, il Tribunale indica che la Commissione ha suffragato tale constatazione fornendo elementi di prova al contempo diretti e indiretti.

Infine, per quanto riguarda il calcolo dell'importo dell'ammenda, il Tribunale ritiene che, nella decisione impugnata, **la Commissione si sia discostata, senza giustificazione, dal metodo prescritto dai suoi orientamenti del 2006.**

Di conseguenza, nell'esercizio della sua competenza estesa al merito, il Tribunale fissa l'importo dell'ammenda inflitta alla Qualcomm in EUR 238 732 659.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

IMPORTANTE: Avverso la decisione del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, limitatamente alle questioni di diritto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il testo [integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Sofia Riesino ☎ (+352) 4303 2088.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎(+32) 2 2964106.

Restate in contatto!



¹ Il 13 giugno 2017, Qualcomm ha presentato un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale avverso la decisione della Commissione del 31 marzo 2017 relativa ad una richiesta di informazioni. Essa ha del pari presentato una domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE, diretta, in via principale, alla sospensione della suddetta decisione e, in subordine, all'adozione di provvedimenti provvisori a tal riguardo. Con ordinanza del 12 luglio 2017, Qualcomm e Qualcomm Europe/Commissione ([T-371/17 R](#)), il presidente del Tribunale ha respinto la domanda di sospensione e, con sentenza del 9 aprile 2019, Qualcomm e Qualcomm Europe/Commissione ([T-371/17](#)), il Tribunale ha respinto la domanda di annullamento di tale decisione. L'impugnazione di Qualcomm diretta all'annullamento di detta sentenza è stata integralmente respinta dalla Corte nella sentenza del 28 gennaio 2021, Qualcomm e Qualcomm Europe/Commissione ([C-466/19 P](#)).